

(N. 1514)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1956

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre essenze arboree, col regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, venne disposto che le pertinenze idrauliche demaniali, riconosciute idonee alla coltivazione del pioppo dalle apposite Commissioni provinciali, fossero assentite, per essere destinate a tale scopo, col pagamento di un canone annuo di lire 20 da corrispondersi a semplice titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, indipendentemente dalla estensione dei terreni, canone poi

decuplicato dal 1° gennaio 1947, giusta l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

Successivamente, constatato che tale eccezionale disposizione veniva a determinare un arricchimento delle ditte concessionarie a tutto danno dell'Amministrazione dello Stato, che dalle concessioni stesse non ritraeva alcun apprezzabile reddito, con l'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, si stabilì, anche per le concessioni in atto, l'applicazione di un canone annuo non inferiore a lire 1.500 per ettaro di terreno concesso a decorrere dal

1° gennaio 1949, nonchè l'attribuzione al Demanio dello Stato della metà del valore del prodotto legnoso, eccettuato il così detto frasame.

Durante l'attuazione della nuova norma, l'Amministrazione è venuta a trovarsi, però, molto spesso di fronte a inconvenienti non lievi e a difficoltà non facilmente superabili.

Infatti, per la mancanza di propri uffici provinciali non è stato sempre possibile, da parte dell'Amministrazione demaniale, effettuare una efficace vigilanza *in loco* (come la legge stessa dispone al secondo comma del citato art. 5) circa il buon andamento della coltivazione del pioppo che, d'altra parte, date le qualità e caratteristiche della pianta, richiede una particolare competenza tecnica per quanto concerne sia la scelta e la preparazione del terreno e del materiale d'impianto sia il piantamento stesso, per tutte le cure necessarie per prevenire le innumerevoli avversità che possono irrimediabilmente compromettere l'esito della coltivazione medesima.

D'altra parte, l'ingerenza dell'Amministrazione sull'andamento della coltivazione mal si concilia con le esigenze della pioppicoltura che, per i metodi da seguire, per i mezzi da impiegare, per l'ambiente fisico in cui si svolge e per gli accorgimenti tecnici che richiede, è una complessa attività aziendale agraria e, come tale, ha bisogno dell'indipendenza e della intraprendenza dei migliori agricoltori.

Inoltre, l'intervento dello Stato nei contratti di alienazione del prodotto legnoso (pure previsto dal citato secondo comma dell'articolo 5 della legge del 1949) si è, in pratica, concretato con la diretta cessione da parte della Amministrazione di tutto il prodotto legnoso o della parte di esso di spettanza del Demanio secondo le norme e le formalità prescritte dal vigente regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il che, per la inevitabile mancanza di tempestività e di snellezza nelle decisioni e nei provvedimenti amministrativi, ha in alcuni casi contribuito a realizzare, sia per il Demanio sia per il concessionario, un utile inferiore a quello sperato.

Tali inconvenienti furono notati, d'altra parte, fin dal 1952 anche da alcuni deputati

(Armosino, Cappi, Marengi, Franzo, Bertola e Ferreri) che, verso la fine della decorsa legislatura, presentarono una proposta di legge intesa a modificare l'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, e l'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8: proposta che, poi, non fu discussa per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Pertanto, per ovviare a detti inconvenienti e regolare in modo più rispondente alle esigenze del lavoro e della produzione le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura, incrementando nel contempo la coltivazione del pioppo tanto necessario ai bisogni dell'industria cartaria nazionale e alla tutela del regime dei corsi d'acqua pubblica, si ritiene opportuno modificare le norme attualmente vigenti stabilendo per le concessioni del genere un canone annuo di merito per ettaro in relazione alla natura e alla capacità produttiva del terreno destinato alla pioppicoltura.

Tale canone compenserebbe l'Amministrazione della rinuncia alla compartecipazione al ricavo dei prodotti, evitandole l'onere della sorveglianza, per la cui integrale realizzazione sarebbe richiesta un'apposita attrezzatura, il cui costo non potrebbe, in definitiva, non rilevarsi del tutto antieconomico.

In conclusione, mediante il suaccennato sistema da un lato si assicurerebbe allo Stato un gettito ben precisato e sicuro e dall'altro si lascerebbe al conduttore libertà di iniziativa e di decisioni tecniche e finanziarie.

Detto canone, come si può rilevare dal primo comma dell'articolo 1, varierà da un minimo di lire 8.000 ad un massimo di lire 15.000, a seconda della classificazione delle pertinenze idrauliche, che sarà effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, in base al loro grado di feracità e di attitudine alla coltivazione arborea.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede, poi, la possibilità che la misura del canone venga aumentata sino al 30 per cento o ridotta sino al 20 per cento se, all'atto della concessione, le pertinenze assentite presentino un maggiore o minore grado di feracità rispetto a quello riconosciuto dalla predetta Commissione.

La possibilità di aumentare o ridurre il canone rispetto a quello fissato in via generale dalla Commissione trova la sua giustificazione nel fatto che la Commissione stessa, nel procedere alla classificazione delle pertinenze, compie una valutazione per zone ampie e quindi può non tenere presente il maggiore o minore

stato di feracità che le singole parti di ogni zona possono presentare; le quali variazioni possono dipendere anche, come l'esperienza conferma, dalle modificazioni che i singoli terreni possono subire nel corso degli anni.

Per i motivi suddetti si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura:

- per le pertinenze di 1^a classe lire 15.000
- per le pertinenze di 2^a classe lire 12.000
- per le pertinenze di 3^a classe lire 8.000

L'autorità che procede alla concessione ha facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale della Agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.

Art. 2.

Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1388, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, provvede, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle pertinenze idrauliche nelle classi stabilite dall'articolo 1, in base al grado di feracità e di attitudine alla coltivazione delle pertinenze medesime.

Art. 4.

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme; in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. L'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1388.